



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 19 dicembre 2025

Riunione del 18.12.2025

Presidente:           Avv. Claudio Cutrera  
Vice Presidente:    Avv. Marcello Pacifico  
Componente:        Avv. Luisella Savoldi

**CSA 03.25.26 – Reclamo d’urgenza del Sig. Piscopo Antonio – avverso il Comunicato Ufficiale n. 10 del Giudice Sportivo Nazionale del 17/12/25 gara n. 8665 B1 F girone D del giorno 13 dicembre 2025**

\*\*\*\*\*

- Con C.U. n. 10 del 17.12.2025, il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Sebastiano Guarnaschelli, con riferimento alla gara di pallavolo di Serie B1F girone D n. 8665 del giorno 13/12/2025, irrigava al tesserato Piscopo Antonio la sospensione da ogni attività federale dal 18.12.2025 al 16.01.2025 *“per aver, riconosciuto tra il pubblico, lanciato nel secondo set una pallonata contro seggiolone orbitale che colpì dei piedi del primo arbitro”*.

- In data 18.12.2025, il signor Piscopo Antonio, tesserato numero 073185, proponeva rituale reclamo d’urgenza innanzi a questa Corte Sportiva di Appello deducendo l’illegittimità della sanzione irrogata.

In particolare il reclamante negava integralmente i fatti addebitati e insisteva, pertanto, in via principale per l’annullamento del provvedimento impugnato e, solo in via subordinata, per la riduzione ad equità della sanzione eventualmente ritenuta applicabile.

- All’udienza di discussione, fissata per lo stesso giorno del 18/12/2025, veniva sentito il legale del signor Piscopo, Avv. Tommaso Botta, il quale insisteva e concludeva per l’accoglimento del reclamo.

In particolare il reclamante, richiamando alla visione del filmato prodotto in giudizio e allegato all’atto introduttivo, rilevava una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata



dall'arbitro nel suo rapporto e, per l'effetto, l'assenza di qualsivoglia condotta disciplinarmente rilevante.

- La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale dei fatti.

L'esame della ripresa video allegata al reclamo offre una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella percepita dall'Arbitro, evidenziando, comunque, l'assenza di fatti disciplinarmente rilevanti a carico del reclamante.

In particolare, mentre nel rapporto di gara si afferma che *“sul punteggio di 14-18 del 2° set il tesserato di Arzano Piscopo Antonio, riconosciuto nel pubblico, ha intenzionalmente e consapevolmente lanciato il pallone contro il seggiolone e sui piedi del sottoscritto”*, dall'analisi del supporto video tali circostanze non trovano riscontro.

In considerazione del contenuto delle riprese video prodotte, dunque, il reclamo proposto deve essere accolto integralmente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo proposto, annulla la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Nazionale al tesserato Piscopo Antonio con il C.U. n. 10 del 17.12.2025.

La Segretaria

Roberta Gentili

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 19 Dicembre 2026